

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

**Convenzione per la gestione
dell'area marina protetta "Torre del Cerrano"
tra
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
e
il Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la protezione della natura e del mare - di seguito denominata "Direzione", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, nata a Erice (TP) il 5 maggio 1970, nella sua qualità di Direttore Generale della protezione della natura e del mare, e il Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano, in qualità di soggetto gestore dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", di seguito denominata "soggetto gestore", rappresentata dal Dr. Leone Cantarini, nato a Pescara il 28 dicembre 1956, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale,

premesse

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, la gestione delle aree marine protette è affidata, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente;
- che l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell' ambiente marino;
- che con decreto interministeriale 21 ottobre 2009, è stata istituita l'area marina protetta denominata "Torre del Cerrano";
- che con medesimo decreto, è stata provvisoriamente affidata la gestione dell'area marina protetta al Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano, costituito a tale scopo tra la regione Abruzzo, la provincia di Teramo e i comuni di Pineto e Silvi;
- che con decreto ministeriale 28 luglio 2009 è stato approvato il regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Torre del Cerrano";
- che con decreto ministeriale del 12 gennaio 2017 è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano";
- che nella predetta area marina protetta insiste il Sito Natura 2000 denominato IT7120215 Torre del Cerrano, a cui si applicano le misure di conservazione presenti nel DM del 12 gennaio 2017 e il piano di gestione approvato con la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di gestione dell' Area Marina Protetta Torre del Cerrano n. 13 del 23 maggio 2017;

- che, sulla base di quanto emerso dalla partecipazione del Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano ai programmi So.De.Cri. e ISEA, è stata certificata una buona gestione sia finanziaria che nel rispetto delle finalità istitutive dell'area marina protetta;
- che con decreto ministeriale n. 68 del 1 marzo 2018 la gestione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" è stata affidata al Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano;
- che il medesimo decreto 68/2018, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi il soggetto gestore;

convengono

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta denominata "Torre del Cerrano" ad opera del soggetto gestore.

Art. 2 Durata

La presente convenzione ha la durata di 10 anni, ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 3 Finalità e norme di tutela

1. Il soggetto gestore garantisce il perseguimento delle finalità e il rispetto delle norme di tutela di cui al decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, istitutivo dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", coerentemente alle previsioni di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e di cui all'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 il soggetto gestore provvede ad adottare tutte le misure necessarie affinché siano portati a conoscenza della generalità dei cittadini, l'estensione, i confini e la zonazione dell'area marina protetta, in particolare provvedendo alla posa in opera e alla manutenzione dei segnalamenti marittimi, nonché le attività vietate e quelle consentite all'interno della stessa.
3. Il soggetto gestore ha l'obbligo di comunicare alla Direzione qualsiasi fatto ed evento, anche potenzialmente, in grado di arrecare danni e/o alterazioni al patrimonio naturale e/o di compromettere le finalità di tutela dell'area marina protetta.

Art. 4 Poteri di indirizzo

La Direzione, mediante apposite direttive potrà individuare, ambiti di azione prioritari connessi al raggiungimento di obiettivi di interesse generale che si rendessero attuali a seguito di intervenute disposizioni normative di carattere nazionale o internazionale e/o di strategie o necessità di tutela ambientale che impongono una coerenza di attività nel sistema delle aree marine protette.

Art. 5
Segni identificativi dell'area marina protetta

Il soggetto gestore, garantisce la verifica dell'avvenuta predisposizione e manutenzione dei prescritti segnalamenti marittimi identificativi dell'area marina protetta, nonché un'adeguata informazione ai cittadini attraverso apposita cartellonistica e apposito sito internet, secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche di cui agli allegati "A" e "B" parti integranti della presente convenzione.

Art. 6
Risorse finanziarie

1. Le risorse per l'area marina protetta sono costituite, oltre che dai conferimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche dai contributi del soggetto gestore e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Ai fini dell'abbattimento dei costi di gestione a carico dello Stato, il soggetto gestore, compatibilmente con le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto, può attivare iniziative atte a garantire forme di autofinanziamento.
3. Le risorse provenienti dai conferimenti del Ministero o da altri soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività economiche poste in essere dal soggetto gestore, dovranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della gestione dell'area marina protetta.
4. Costituiscono altresì risorse finanziarie per l'area marina protetta i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività consentite nell'area marina protetta e gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate per la violazione delle discipline istitutive e regolamentare, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della gestione dell'area marina protetta.

Art. 7
Risorse umane

1. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179, garantisce, ai fini del funzionamento ordinario, l'utilizzo di una struttura amministrativa e organizzativa, comprensiva delle risorse umane, adeguata ai compiti gestionali affidati.
2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 8, comma 7, della legge 179/2002, nessun onere relativo a risorse umane, destinate al funzionamento ordinario dell'area marina protetta, può gravare a carico dei fondi trasferiti o da trasferire da parte della Direzione, ad eccezione del contratto con cui viene conferito l'incarico di direttore, che non rientra nelle dotazioni organiche fornite dall'Ente gestore e al riguardo si richiama la direttiva già emanata da questo Ministero in data 11.12.2003.
3. Il soggetto gestore si avvale, per la gestione dell'area marina protetta, del responsabile dell'area marina protetta, secondo le funzioni assegnate e le modalità previste dal regolamento di esecuzione e organizzazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

Art. 8
Patrimonio

1. Il soggetto gestore può acquisire, per le finalità dell'area marina protetta, beni mobili, immobili e diritti reali, iscrivendo gli stessi in un apposito registro dell'inventario secondo le procedure indicate dall'organo revisore dei conti.

2. L'eventuale acquisizione di beni mobili, immobili e di diritti reali deve essere sottoposta alla specifica approvazione della Direzione.
3. Al soggetto gestore possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Nel caso in cui, e per qualunque causa, venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni immobili, mobili e mobili registrati, facenti parte del patrimonio del soggetto gestore e afferenti alle finalità proprie della gestione medesima, saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9

Programmazione e rendicontazione

1. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente per gli enti locali in materia di finanza e contabilità, il soggetto gestore provvede annualmente alla predisposizione dei seguenti documenti gestionali:
 - a) programma di gestione, redatto in conformità al modello di gestione standardizzato ISEA (Interventi Standardizzati di Gestione Efficace in Aree Marine Protette) fornito dal Ministero, o ad altro modello successivamente fornito;
 - b) rendiconto delle spese sostenute per attività, azioni, interventi e investimenti, con l'indicazione specifica della provenienza delle risorse.
2. I documenti gestionali di cui al comma 1, devono essere inviati alla Direzione ai fini della loro valutazione e approvazione, nonché inseriti nel programma di monitoraggio dei flussi finanziari predisposto dalla Direzione.

Art. 10

Controllo sulla gestione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può discrezionalmente disporre ispezioni e verifiche, in loco e documentali, finalizzate ad accertare la rispondenza fra le attività poste in essere dal soggetto gestore e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché l'assetto della struttura amministrativa e organizzativa.
2. A tale scopo, il soggetto gestore è tenuto a predisporre e a trasmettere alla Direzione, avvalendosi del programma di monitoraggio dei flussi finanziari, un report annuale delle attività svolte, sulla base degli obiettivi inseriti nel programma di gestione, evidenziando il loro grado di raggiungimento nonché le valutazioni sulla loro efficacia in relazione alle strategie messe in campo per ridurre le minacce dirette ed indirette che incidono sulle specie e gli habitat da proteggere.

Art. 11

Revoca dell'affidamento in gestione

1. Qualora sia verificata, mediante il controllo esercitato ai sensi dell'art. 10, l'inadempienza degli obblighi assunti dal soggetto gestore con la presente convenzione:
 - di mancata attuazione, anche parziale, dei programmi di gestione approvati, per i quali il soggetto gestore ha ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici;
 - di mancata dotazione della necessaria struttura amministrativa e organizzativa adeguata ai compiti da svolgere ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179 nonché del mancato versamento dei contributi o di altra utilità da parte del soggetto gestore che è tenuto ad assicurare idonee risorse per la gestione;

- di inadempienza nei termini di presentazione del programma di gestione e del rendiconto annuali e del report annuale sulle attività svolte;
- di mancata rispondenza tra l'utilizzazione dei contributi e l'attuazione dei programmi;
- di mancata rispondenza tra le attività economiche poste in essere e le finalità istitutive dell'area marina protetta;
- di comprovate irregolarità nella gestione finanziaria;

la Direzione propone al Ministro la revoca dell'affidamento in gestione.

per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale
per la protezione della natura e del mare
il Direttore
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

per il Consorzio Co.Ges.
A.M.P. Torre del Cerrano
Ente gestore dell'area marina protetta
Torre del Cerrano
Il Presidente
Dr. Leone Cantarini

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**Convenzione per la gestione
dell'area marina protetta "Torre del Cerrano"**

ALLEGATO A

Scheda tecnica Cartellonistica (art. 5)

Finalità

- raggiungimento di un'immagine di "sistema" per le AMP italiane
- aumento dell'efficacia dei messaggi promozionali
- aumento della conoscenza e dell'educazione ambientale dei visitatori
- consolidamento dei flussi turistici mediante l'aumento del livello qualitativo generale (immagine, supporti informativi, messaggi promozionali etc.)

Indicazioni tecnico-operative

Tipologie e contenuti

- I cartelli devono essere almeno di due tipologie:
 1. Cartello segnaletico-stradale, che indica come raggiungere il Centro Visite, la Sede amministrativa e altre strutture dell'AMP, e deve attenersi alle norme della cartellonistica turistica stradale
 2. Cartello informativo-promozionale dell'AMP, che deve obbligatoriamente contenere:
 - il logo della Repubblica italiana e la scritta "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
 - il logo e la denominazione dell'AMP
 - il riferimento alla norma istitutiva ("*siete in un'Area marina protetta istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto*")
 - la mappa dell'AMP con l'indicazione delle zonazioni A, B e C, e D ove presente.
 - l'indicazione delle attività e dei comportamenti consentiti in ciascuna zona, fornita in modo semplice e sintetico, anche in lingua inglese.
 - i numeri utili (Sede, Centro Visite, Capitaneria di Porto, Comune, APT, etc.)
 - il sito web e l'e-mail dell'AMP e del Ministero dell'ambienteNon devono essere presenti indicazioni relative ad altri enti, associazioni o sponsor
- Nel caso la cartellonistica già presente nell'AMP non fosse adeguata allo standard indicato, previa verifica della possibilità di integrazione e modifica, dovrà provvedersi alla sua sostituzione.

Ubicazione

- I cartelli segnaletico-stradali e i cartelli informativo-promozionali devono essere indicativamente presenti:
 - nei porti turistici e nei punti di approdo di traghetti ed aliscafi,
 - nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti limitrofi,
 - sulle principali strade di accesso alla zona interessata dall'AMP e nelle località di ubicazione della Sede e del Centro visite.
- I cartelli informativo-promozionali dell'AMP devono inoltre presenti:
 - sulle spiagge, nei principali punti panoramici, e nei punti di ristoro all'interno dell'AMP,
 - in altri punti di particolare rilevanza.

Convenzione per la gestione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano"

ALLEGATO B

Scheda tecnica Sito web (art. 5)

Finalità

- contributo al raggiungimento di un'immagine di "sistema" per le AMP italiane;
- maggiore visibilità del sistema delle AMP e delle singole aree;
- necessità ormai consolidata di fornire un'informazione completa, fruibile ed istituzionalmente corretta tramite internet;
- consolidamento e aumento dei flussi turistici mediante l'aumento del livello qualitativo generale (immagini, informazioni etc.) del sito web.

Indicazioni tecnico-operative

- Il sito, realizzato, oltre che in lingua italiana, almeno anche in lingua inglese, deve obbligatoriamente contenere:
 - il logo della Repubblica italiana e la scritta "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
 - il logo e la denominazione dell'AMP;
 - il riferimento alla norma istitutiva;
 - la mappa dell'AMP con l'indicazione delle le zonazioni A, B e C, e D ove presente;
 - l'indicazione delle attività e dei comportamenti consentiti in ciascuna zona;
 - i numeri utili (Sede, Centro Visite, Capitaneria di Porto, Comune, APT etc.);
 - e-mail dell'AMP e link con il sito web del Ministero dell'ambiente.
- La struttura del sito deve organizzata in almeno quattro aree tematiche:
 1. Aspetti storico-geografici
 - inquadramento geografico
 - comuni interessati (scheda)
 - beni di interesse culturale e paesaggistico
 - archeologia immersa ed emersa
 2. Informazioni naturalistiche
 - necessità di conservazione
 - flora
 - fauna
 - ambiente e/o specie peculiari della zona
 3. Attività
 - scientifica
 - didattica
 - turistico-ricreativa (diporto, subacquea, sport d'acqua, trasporti, tradizioni popolari, prodotti tipici, fiere, mostre, attività culturali etc.)
 - news e info
 4. Aspetti legislativi
 - organizzazione (soggetto gestore dell'AMP)
 - decreti di istituzione ed eventuali aggiornamenti
 - regolamenti (di disciplina delle attività consentite, di esecuzione e organizzazione)
 - bandi di gara (acquisti, appalti,etc.)